

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **ACCERTAMENTO E QUANTIFICAZIONE DI POSTE PENDENTI TRA UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, GESTORE UNICO E GESTORE USCENTE, INDIVIDUAZIONE INTERVENTI FUNZIONALI AL S.I.I. E DETERMINAZIONE OBBLIGHI RELATIVI**

Addì, ..... 2018 tra le parti:

- UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
- LOVERO E UNITI S.P.A.
- COMUNE DI GROSIO, COMUNE DI GROSOTTO, COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA, COMUNE DI VERVIO, COMUNE DI TOVO DI S. AGATA, COMUNE DI LOVERO, COMUNE DI SERNIO E COMUNE DI SONDALO,

#### **Visti:**

il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”;

la Legge Regionale 26/2003 e s.m.i.;

la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria per il 2001) ed in particolare gli articoli 141, comma 4, e 144, comma 17, relativi a un programma stralcio di interventi urgenti per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione;

#### **Premesso che:**

- ai sensi dell'art.48 della legge regionale n.26 del 12 dicembre 2003 le funzioni e le attività proprie dell'Ente di Governo dell'ATO di Sondrio sono esercitate dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, azienda speciale della Provincia di Sondrio costituita con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47/2012.
- SECAM s.p.a è il gestore in house del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale, a seguito della sottoscrizione della Convenzione in data 25 giugno 2014, approvata con decisione della Conferenza dei Sindaci n. 2 del 05 marzo 2014, avente per oggetto l'affidamento del servizio idrico

integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed irrigui, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

- LOVERO & UNITI s.p.a. è la società pubblica partecipata dai Comuni di Grosio, Grosotto, Mazzo di Valtellina, Vervio, Tovo di S. Agata, Lovero, Sernio e Sondalo, precedentemente riuniti in Consorzio per la realizzazione e gestione del collettore principale e dell'impianto di depurazione costituito nel 1991, trasformato nella predetta società con atto notarile del 22.12.2006; gestore del depuratore sino alla stipula della convenzione con SECAM s.p.a. che ne ha assunto l'utilizzo in vista della successiva concessione gratuita in uso dai Comuni, dopo la liquidazione della società;

- la deliberazione CIPE 52/2001, in attuazione a quanto previsto dall'art. 141, comma 4 della L.388/2000, finanziaria 2001, disponeva che in adempimento agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione, discendenti dal d.lgs. 152/99 di attuazione delle direttive comunitarie in tema, le AATO ovvero le Province avrebbero dovuto predisporre ed attuare programmi di interventi urgenti a stralcio di quelli ordinari previsti dall'art. 11 comma 3 della L. 36/94, c.d. Piani stralcio. Per consentire il finanziamento degli interventi dei piani stralcio l'art. 2.3 della deliberazione CIPE prevedeva aumenti cumulati delle tariffe di fognatura e depurazione sino a un massimo annuale del 5%, e per il quinquennio 2001-2005 del 20%: "l'aumento finalizzato all'attuazione dei programmi stralcio viene riscosso, secondo la procedura vigente, dal gestore che pone le somme riscosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stessi";

- la Provincia di Sondrio, con deliberazione di Giunta 277/2001 operava la presa d'atto del piano stralcio e con la successiva deliberazione di Giunta 384/2001 approvava gli aumenti tariffari; delibere pubblicate all'albo pretorio, per stralcio sul BURL e rese note ai gestori deputati alla riscossione della tariffa nel previgente quadro normativo;

- nel corso dei successivi anni 2002 e del 2003 la Provincia ricordava ai Comuni la necessità di applicazione degli aumenti tariffari con una serie di note, in cui veniva ribadita la superfluità dell'adozione di deliberazioni di recepimento del provvedimento provinciale, obbligatorio per tutti i gestori; con successiva nota 32860/2004 sempre la Provincia di Sondrio evidenziava ai Comuni la

protrazione del piano stralcio e del meccanismo correlato di aumenti tariffari per gli anni successivi al 2005, e ciò al fine di consentire il finanziamento degli interventi inseriti negli AdPQ Stato-Regione-Provincia approvati a seguito del varo del Piano Stralcio;

Ciò premesso

Prima dell'affidamento del s.i.i. al gestore unico in Provincia di Sondrio il quadro era caratterizzato da una frammentazione delle gestioni, per lo più di segmenti singoli del servizio, svolto ora dai Comuni in economia, ora da Consorzi poi trasformati in società.

Per quanto riguarda il territorio dei Comuni di Grosio, Grosotto, Mazzo di Valtellina, Vervio, Tovo di S. Agata, Lovero, Sernio e Sondalo, negli anni 2002-2006 il servizio è stato svolto dal Consorzio per la realizzazione e gestione del collettore principale e dell'impianto di depurazione, e successivamente dal 2006 al 2011 dalla Lovero & Uniti s.p.a.

Nel 2011 la Provincia di Sondrio con nota 35866 chiedeva pertanto alla predetta società lo stato delle fatturazioni all'utenza dal 2002 in avanti, quanto all'applicazione degli incrementi tariffari destinati al finanziamento del piano stralcio.

La società con una prima contestazione prot. 1/2012 ed una seconda 154/2012 eccepiva la presunta prescrizione del riversamento degli incrementi tariffari per gli anni 2002-2006, per il 2007-2011 prospettava un diverso metodo di calcolo degli aumenti, respinto dalla Provincia con nota 6056/2012, ed infine, non condividendo portata ed effetti della sopraccitata nota 32860/2004 della Provincia di Sondrio, negava l'esistenza di un proprio debito con prot. 556/2012.

Divenuto operativo l'Ufficio d'Ambito, nell'ambito di una serie di incontri tra i vari soggetti coinvolti e finalizzati ad individuare una possibile soluzione della vicenda, senza che ciò costituisse riconoscimento alcuno e/o acquiescenza e/o rinuncia ad alcunché, con mail del 30.07.2012 il Presidente della Lovero & Uniti s.p.a. inviava all'ATO un prospetto riportante l'ammontare degli importi fatturati in relazione al periodo temporale dal 2007 al 2011.

Successivamente, la Provincia di Sondrio, preso atto dei dati riportati nel sopraccitato prospetto, in data 19.11.2014 richiedeva alla società il versamento dei sopraccitati incrementi tariffari.

Infine l'Ufficio d'Ambito dava mandato al proprio legale di diffidare la società, i comuni soci, i componenti del collegio sindacale, gli amministratori della società in carica e pregressi, al riversamento a favore dell'EGA dell'importo che sarebbe derivato dall'applicazione dei sopraccitati incrementi tariffari e a fornire la resa del conto; a non procedere ad alcun riparto di utili o distribuzione di attività in violazione del vincolo di destinazione delle tariffe a finanziamento degli interventi del Piano Stralcio e successivamente del Piano d'Ambito approvato con deliberazione 11/2014 del Consiglio provinciale di Sondrio e 4/ 2014 del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito; ciò cui si procedeva in data 14 settembre 2015 con diffida avente valore interruttivo della prescrizione e di messa in mora.

A seguito della diffida l'Ufficio d'Ambito ha condotto un approfondito contraddittorio con il Gestore affidatario e con il gestore uscente, anche attraverso l'interlocuzione dei relativi legali, che si è snodato in vari incontri tecnici, al fine della ricostruzione e dell'analisi puntuale delle pendenze relative agli incrementi tariffari relativi al Piano Stralcio e allo stato dell'infrastrutturazione e delle necessità del territorio, con particolare riferimento alla peculiare situazione del contesto di riferimento e alla parallela esistenza di rapporti di credito della Lovero & Uniti s.p.a. verso il gestore unico, quanto al rimborso dei ratei di mutuo contratti per il finanziamento degli interventi relativi agli impianti e al servizio, nonché quanto al rimborso dei costi operativi sostenuti dal gestore uscente sino alla presa in carico da parte del gestore unico.

Tutto ciò premesso,

le parti, a seguito dei predetti confronti e approfondimenti, anche al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso che, stante la disciplina normativa vigente *ratione temporis*, si presenta dall'esito incerto e con rilevanti costi per entrambe le parti e tenuto altresì conto dell'intenzione più volte manifestata della Lovero e Uniti s.p.a. di procedere alla liquidazione della stessa, hanno convenuto di definire le questioni pendenti tra di loro alle condizioni che seguono, a mezzo del presente negozio di accertamento dei rispettivi obblighi, specificamente quanto alla determinazione degli importi relativi alle c.d. Partite pregresse e alle partite aperte fra Ufficio d'Ambito, Gestore unico e gestore uscente.

**art. 1. Quantificazione degli incrementi tariffari relativi al c.d. Piano Stralcio relativi al servizio idrico svolto dal gestore uscente.**

Gli incrementi tariffari che sarebbero dovuti essere applicati dalla Lovero & Uniti s.p.a. per incrementi tariffati destinati al finanziamento del Piano Stralcio dal 2007 al 2011 ammontano a € 329.256,89. Gli stessi aumenti, peraltro, non sono stati applicati all'utenza.

Gli incrementi pregressi dal 2002 al 2006, pertanto, in quanto non riscossi e non riscuotibili dall'utenza in forza dell'intervenuta prescrizione eccepita dalla società, ed altrettanto eccepibile dall'utenza stessa, risultano non più esigibili e pertanto vengono classificati come credito inesigibile.

Le somme che dunque sono dovute da Lovero & Uniti s.p.a. all'Ufficio d'Ambito a titolo di incrementi tariffari per il Piano Stralcio sono accertate in € 329.256,89.

**art. 2. Quantificazione del credito del gestore uscente verso il gestore unico per costi di funzionamento dell'impianto.**

L'Ufficio d'Ambito ha proceduto ad un complessivo calcolo di tutte le partite pregresse relative ai rimborsi dovuti dal Gestore unico al Gestore transitorio, partendo dal presupposto che trattasi, a livello normativo e di regolazione, di rimborsi legati all'esercizio operativo dell'impianto di depurazione, e pertanto esigibili solo sino a quando SECAM s.p.a. ha operato, in forza di contratto di servizio sottoscritto con i Comuni serviti dall'impianto di depurazione, il subentro alla società Lovero & Uniti s.p.a. nella gestione del servizio stesso, nelle more dell'affidamento al gestore in concessione d'uso gratuito, condizionato all'assegnazione pro quota da parte della società stessa e conseguente liquidazione della medesima. Detti adempimenti erano stati espressamente previsti da Lovero & Uniti s.p.a. nella nota indirizzata all'Ufficio d'Ambito prot. 948/2013.

Sulla scorta del calcolo predetto, operato conformemente ai criteri già AEEGSI, ora ARERA, per il periodo di gestione operativa dell'impianto, l'Ufficio d'Ambito con nota prot.104 del 16 gennaio 2018 e con nota prot. n. 1242 del 15 giugno 2018 ha verificato un credito per rimborsi di costi di gestione pari a € 430.379,90 oltre ad iva di cui € 150.000,00 già versati.

**art. 3 – Mutui contratti per gli interventi del S.I.I. dal gestore uscente soggetti a rimborso dal Gestore unico. Rinvio.**

I mutui accesi dai soggetti competenti ricompresi nell'apposito elenco del Piano d'Ambito, del quale il Piano Economico Finanziario tiene conto, sono soggetti a rimborso dal Gestore d'ambito a valere sulla tariffa del SII.

Come è noto, ai sensi dell'art. 153, comma 2 del D.lgs. 152/06, le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ora ARERA. Detta previsione comporta che, una volta che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali soci di Lovero & Uniti s.p.a., ai sensi dell'articolo 143 dello stesso D.lgs. 152/06 siano affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, lo stesso ne assume definitivamente i relativi oneri.

I mutui ascrivibili alla Società Lovero e Uniti e soggetti a rimborso da parte del Gestore d'ambito a partire dal 01 gennaio 2016 sono (fonte: deliberazione di Consiglio provinciale n.9 del 13 maggio 2016)

- 1) Banca Popolare di Sondrio – posizione 101032663 – tasso variabile;
- 2) Banca Credito Valtellinese – posizione 1/105/60205 – tasso fisso 5,125%;
- 3) Banca Credito Valtellinese – posizione 1/105/60333 – tasso variabile;
- 4) Banca Credito Valtellinese – posizione 105/60204 – tasso fisso 5,125%.

Per quanto all'importo che il Gestore Unico deve versare alla Società Lovero e Uniti quale rimborso per i predetti mutui nel periodo 01 gennaio 2016 – 31 dicembre 2017 viene stabilito, dopo verifica e

confronto tra le Parti, e senza possibilità di modifica successiva, che le somme di che trattasi sono di seguito esplicitate (da aggiungersi l'IVA con aliquota ordinaria):

- rimborso quota capitale anno 2016: euro 131.924,78;
- rimborso quota interessi anno 2016: euro 61.748,18;
- rimborso quota capitale anno 2017: euro 136.744,05;
- rimborso quota interessi anno 2017: euro 46.075,15.

Inoltre i costi di gestione della società successivi all'accertamento già intervenuto, che l'Ufficio d'Ambito considera riconoscibili sulla base dell'esame delle relative voci, e della riconducibilità alle voci ammissibili secondo i criteri e le deliberazioni ARERA, come da determinazione del Direttore, vengono quantificati in via definitiva in euro 430.379,90 non suscettibili di alcun ulteriore aumento, neppure in ragione dei tempi di realizzazione della liquidazione e scioglimento della società.

Ciò predetto, l'importo complessivamente ammissibile a rimborso da parte del Gestore unico alla data del 31 dicembre 2017 è accertato in euro 806.872,06 oltre l'onere IVA, di cui € 150.000,00 già versati.

Si conviene al riguardo che il Gestore unico dovrà provvedere al rimborso dei ratei dei mutui entro 60 giorni dall'apposito nulla osta che l'Ufficio d'Ambito rilascerà su richiesta della Società Lovero e Uniti s.p.a. sino a liquidazione e dei Comuni pro quota successivamente.

#### **art. 4. Modalità di regolazione delle reciproche partite creditorie e debitorie pendenti.**

**4.1.** Quanto all'importo accertato come dovuto all'Ufficio d'Ambito di cui all'art. 1 che precede, Lovero & Uniti provvederà a versare all'Ufficio d'Ambito, una parte attraverso la cessione del corrispondente credito per rimborsi dei costi di funzionamento dell'impianto di cui all'art. 2 (parziale rispetto al maggior dovuto), per un importo di euro 131.702,76; cessione che viene operata con il presente protocollo ad ogni effetto, e che verrà notificata al debitore SECAM s.p.a. per il relativo perfezionamento.

Per la restante quota le parti hanno concordemente deciso quanto segue.

**4.2.** Poiché gli interventi del Piano Stralcio a cui dovevano essere destinati i proventi tariffari degli incrementi 2007-2011 sono stati ultimati o inclusi nel Piano d'Ambito, per cui sono di fatto non più

attuali, ma avevano quale fonte genetica e quale finalità la realizzazione, sul territorio provinciale e segnatamente sul territorio dei Comuni della Lovero & Uniti s.p.a., interventi di infrastrutturazione e di investimento in interventi funzionali al miglioramento della risorsa idrica sotto il profilo qualitativo e del servizio idrico integrato, nella logica del full recovery cost, le parti convengono che il residuo importo di € 197.554,13 che sarebbe derivato dall'applicazione di questi incrementi tariffari debba essere destinato ad interventi di tale natura e/o comunque ad opere accessorie/funzionali/pertinenti ai predetti interventi che verranno realizzati dai Comuni soci della Lovero e Uniti s.p.a. successivamente alla liquidazione della società stessa e nei termini e con le modalità meglio descritte di seguito.

Parimenti le parti convengono che debba trattarsi di interventi e/o opere accessorie/funzionali/pertinenti ai predetti interventi diversi da quelli previsti dal Piano d'ambito, che risulta già finanziato dalla tariffa secondo il metodo oramai in vigore.

Per tale motivo, atteso che successivamente all'insorgere della vertenza, all'approvazione del Piano d'ambito e all'affidamento del servizio idrico integrato al Gestore Unico e quindi alla delineazione degli interventi che lo stesso è chiamato ad effettuare attraverso i proventi tariffari e le altre forme di finanziamento degli investimenti programmati e attesi, è stato approvato il Regolamento Regionale n. 7 del 23 novembre 2017, come previsto dall'articolo 58 bis della legge regionale n. 12 del 2005 per il governo del territorio, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica, le parti concordano che le somme residue in questione vengano, ad esempio, devolute anche alla realizzazione di opere ed interventi diretti all'applicazione ed attuazione del Regolamento da parte dei Comuni soci della Lovero & Uniti s.p.a. successivamente alla liquidazione della società stessa.

In particolare, il regolamento si occupa della gestione delle acque meteoriche non contaminate, al fine di far diminuire il deflusso verso le reti di drenaggio urbano e da queste verso i corsi d'acqua già in condizioni critiche, riducendo così l'effetto degli scarichi urbani sulle portate di piena dei corsi d'acqua stessi. Obiettivo di indubbia rilevanza ai fini del miglioramento delle prestazioni del s.i.i. che il Gestore unico è chiamato ad assolvere.



Il regolamento regionale detta una specifica disciplina per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni di quelle esistenti, comprese le infrastrutture stradali, che presuppone l'adeguamento al regolamento regionale da parte dei Comuni. Inoltre il regolamento comporta la necessità di ulteriormente integrare pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d'ambito, posto che gli esiti degli studi devono essere recepiti nel PGT inserendo le aree di allagamento nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, da un lato, e le misure strutturali nel piano dei servizi, dall'altro, ciò che postula una particolare e intensa collaborazione tra amministrazioni comunali e Gestore del s.i.i.

Per tale ragione la società e i Comuni soci danno atto del fatto che, in sede di assegnazione ai soci in fase di liquidazione, i Comuni soci si faranno carico del debito residuo di euro 197.554,13 per i predetti interventi e/o opere accessorie/funzionali/pertinenti al servizio idrico integrato ma diversi da quelli previsti dal Piano d'ambito, per la diretta inerenza del debito contratto dalla Società verso il patrimonio infrastrutturale dell'ATO di Sondrio, che si conviene venga assolto, come sopra specificato, anche attraverso la diretta realizzazione, da parte dei Comuni, degli studi, regolamenti, ed interventi finalizzati a dare esecuzione al regolamento regionale sull'invarianza idraulica 7/2017, in quanto concordemente ritenuti funzionali al s.i.i. e quindi adempimenti diretti della destinazione vincolata dei proventi tariffari alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica.

Detto subentro avverrà in misura proporzionale alle quote di partecipazione della società, ed il suo assolvimento, anche in via solidale tra i Comuni, verrà dimostrato, all'Ufficio d'Ambito, attraverso la trasmissione da parte dei Comuni dei relativi atti.

Infine, le attività/interventi/opere da realizzarsi mediante investimento delle predette somme per complessivi € 197.554,13, dovranno essere portate a completamento, attraverso l'utilizzo integrale degli importi stessi, entro il termine di un quinquennio decorrente dalla stipulazione del presente protocollo.

Le parti si impegnano alla più ampia collaborazione al fine della integrazione di dette pianificazioni e regolazioni oltre che interventi.

**4.3** L'Ufficio d'Ambito, richiamando la deliberazione di Consiglio provinciale n.4 del 27 marzo 2018, dà atto che per l'anno 2018 sono stati programmati interventi relativi ai Comuni soci della Lovero

e Uniti s.p.a. per complessivi euro 882.705,21 per interventi di infrastrutturazione e miglioramento del servizio idrico integrato.

Parimenti, attraverso la deliberazione di Consiglio di Amministrazione di approvazione del presente protocollo, l'Ufficio d'Ambito si impegna a prevedere entro il prossimo biennio 2019-2020 ulteriori interventi programmati per un importo pari ad almeno 263.405,51.

#### **5. Effetti del protocollo quale negozio di accertamento.**

Attraverso la sottoscrizione del presente protocollo le parti convengono che con l'adempimento delle previsioni di cui sopra vengono concordemente accertati gli importi dei reciproci rapporti di debito e credito, a chiusura delle vertenze in corso tra le parti, con valenza costitutiva ma con funzione dichiarativa ed efficacia retroattiva obbligatoria.

In particolare si dà atto che le parti con la sottoscrizione del Protocollo si sono accordate per determinare definitivamente tra di loro l'esistenza, il contenuto e i limiti delle reciproche obbligazioni discendenti specificamente dalla vicenda degli incrementi tariffari 2002-2011, così da escludere ogni successiva contestazione al riguardo, talché, con l'adempimento delle pregresse pattuizioni, dichiarano che null'altro potrà essere richiesto per il periodo sino al 2011 ad alcun titolo in pendenza dei fatti e rapporti di cui alle premesse e agli articoli che precedono. Parimenti le Parti sanciscono che nessuna somma è dovuta quale aumenti tariffari per le annualità dal 2012 al 2014 I semestre in quanto, ai sensi della deliberazione Ufficio d'Ambito n.37 del 23 ottobre 2014, nessuna somma è stata riscossa dalla Lovero e Uniti s.p.a. dai propri utenti.

**6.** Il presente protocollo viene redatto in tante copie in originale quante sono le parti firmatarie ognuna delle quali rimane a ciascuna parte.

Letto, approvato, sottoscritto

- UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

- LOVERO E UNITI S.P.A.

- COMUNE DI GROSIO

- COMUNE DI GROSOTTO

- COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA
- COMUNE DI VERVIO
- COMUNE DI TOVO DI S. AGATA
- COMUNE DI LOVERO
- COMUNE DI SERNIO
- COMUNE DI SONDALO